

## PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

in forma associata

tra il **Comune di Lamporecchio**  
e il **Comune di Larciano**

*Provincia di Pistoia*

### *Progettista*

Arch. Giovanni Parlanti

### *Responsabile VAS*

Arch. Gabriele Banchetti

### *Collaborazione al progetto*

Pian. Jr. Emanuele Bechelli

### *Studi geologici e idraulici*

D.R.E.Am ITALIA SOC. COOP.

### *Studi idrologici e idraulici*

Dott. Ing. Simone Galardini

### *Studi geologici*

Dott. Geol. Leonardo Moretti

### *Ufficio di Piano*

Dott. Pianificatore Territoriale Cinzia Chinni

Geom. Alessandro Solazzo

Ing. Rossano Loporatti

Rag. Sandra Romanelli

### *Responsabile del Procedimento*

Pianificatore Territoriale Cinzia Chinni

### *Garante dell'informazione*

Geom. Valentina Cipollini

### *Sindaco Comune di Lamporecchio*

Alessio Torrigiani

### *Sindaco Comune di Larciano*

Lisa Amidei



### **COS'E' IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E/O INTERCOMUNALE**

Il Piano Strutturale (PS) è uno strumento di pianificazione territoriale, previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 65/2014, che delinea le scelte strutturali e strategiche per il governo del territorio comunale o intercomunale. Il Piano, nell'ambito delle funzioni di governo del territorio assegnate ai Comuni, alle Unioni dei Comuni o ai Comuni Associati e in conformità al Piano Paesaggistico Regionale, è chiamato a:

- Indagare, conoscere e rappresentare lo stato attuale del territorio dell'ambiente, del paesaggio e degli insediamenti;
- Riconoscere, individuare e valorizzare le risorse ambientali, economiche, storiche e sociali del territorio, definite dalla legge regionale Patrimonio Territoriale;
- definire scelte strategiche e a delineare previsioni di assetto e sviluppo sostenibile del territorio.

Il Piano Strutturale Intercomunale (PSI), appositamente individuato dalla nuova legge regionale n. 65/2014, oltre ai contenuti precedentemente elencati, definisce e determina le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con la pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento a:

- razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
- razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
- previsione di forme di perequazione territoriale.

**IL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**, un volta approvato, è valido a tempo indeterminato, non decide operativamente dove e quando agire sul territorio, non individua previsioni conformative del regime dei suoli, non conferisce potenzialità trasformative o edificatorie alle singole aree.

Detta invece le disposizioni prescrittive per la formazione dei singoli Piani Operativi comunali, mediante i quali sono individuate le previsioni effettivamente operative ed applicative del territorio riferite alle singole aree e ai rispettivi immobili

## **IL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE**

La legge regionale n. 65/2014 indica le modalità e lo specifico procedimento (articoli 23 e 24) di adozione e approvazione del PSI. In particolare i principali passaggi procedurali stabiliti dalla legge sono:

- L'ente responsabile dell'esercizio associato (Unione dei Comuni) "Avvia il procedimento di PSI" e trasmette il relativo atto, oltre alla Regione e alla Provincia a tutti i comuni associati.
- Qualora la proposta di PSI preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato (Unione dei Comuni) convoca la "Conferenza di copianificazione" alla quale partecipano la Regione, la provincia, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
- In caso di esercizio associato della funzione urbanistico edilizia mediante previsione statutaria dell'unione di comuni, l'organo competente individuato dallo statuto dell'unione,

“Approva la proposta di PSI” e la trasmette ai comuni interessati per la conseguente formale “Adozione”.

- Le osservazioni sono presentate all’ente responsabile dell’esercizio associato (Unione dei Comuni) che provvede all’istruttoria. L’esito dell’istruttoria è trasmesso all’organo individuato dallo statuto dell’unione che predispone le “controdeduzioni alle osservazioni” pervenute e adegua in tal senso il PSI adottato trasmettendolo ai comuni associati.
- I comuni associati “Approvano il PSI” controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Con l’atto di approvazione ciascun comune può apportare al PSI adottato esclusivamente le modifiche indicate dall’organo individuato dallo statuto dell’unione. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all’ufficio unico di piano che provvede a ritrasmettere il PSI ulteriormente modificato ai comuni associati.

Il PSI viene quindi trasmesso in via definitiva alla “Conferenza Paesaggistica” ai fini della verifica di conformità al PIT con valenza di PPR, in esito a tale verifica il PSI viene definitivamente approvato ed acquista efficacia dalla sua pubblicazione sul BURT regionale.

La legge stabilisce anche che il PSI sostituisce, per i rispettivi territori, il PS dei singoli comuni e qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori.